



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

Numero e data di repertorio e protocollo, UOR e classificazione
attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI
UNIVERSITARI ED EXTRA UNIVERSITARI**

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle procedure elettorali per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi universitari ed extra-universitari:

- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Consulta degli Studenti (nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo);
- d) Consigli di Dipartimento;
- e) Consigli di Corso di Studio;
- f) Comitato per lo Sport Universitario;
- g) Conferenza Regione-Università (art.4 Legge Regionale 6 dicembre 1994, n.91);
- h) nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (art.8, comma 1, Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.48)

ART.2 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette, di norma, ogni due anni mediante Decreto del Rettore reso pubblico sull'albo pretorio on-line, sul sito web dell'Ateneo, nonché negli spazi messi a disposizione a tale scopo da ciascun Dipartimento, almeno 65 giorni prima della data fissata per le votazioni. È facoltà dell'Ateneo -per comprovante esigenze quali velocizzare la procedura o ottimizzare le risorse dell'Ateneo- previo parere della Consulta abbreviare il termine di 65 giorni a massimo 45 giorni.

2. Tale Decreto indica

- la data delle elezioni, le quali si svolgono di norma in non più di due giorni feriali consecutivi nel periodo compreso fra i mesi di marzo e ottobre inclusi;
- il numero dei rappresentanti da eleggere negli organi di cui all'art.1 del presente Regolamento;
- le modalità ed i termini per il deposito delle candidature.

3. Qualora siano previste elezioni di interesse studentesco in organi extrauniversitari, ivi incluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, le eventuali elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei consessi dell'Ateneo, previste per lo stesso anno accademico, possono essere espletate nel medesimo periodo e con le identiche modalità di svolgimento (quali, ad esempio, espressione di voto su scheda cartacea o su scheda virtuale a video usando un processore connesso al WEB).

ART.3 - ELETTORATO ATTIVO

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico corrente, alla data di svolgimento delle votazioni, in base alla ripartizione di cui al successivo comma.

2. L'elettorato attivo spetta secondo la seguente ripartizione:

- a) per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione, per il Comitato per lo Sport Universitario, per la Conferenza Regione-Università ed per il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (A.D.S.U.) l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico in cui sono indette le elezioni, ai Corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, del Vecchio Ordinamento, nonché agli studenti dei Corsi di Dottorato e delle Scuole di Specializzazione;



b) per i Consigli di Dipartimento, a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico in cui sono indette le elezioni, ai Corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale afferenti al Dipartimento di riferimento;

c) per i Consigli di Corso di Studio (Corsi di Laurea, Laurea Specialistica / Magistrale / Magistrale a ciclo unico, del Vecchio Ordinamento), a tutti gli studenti iscritti ai rispettivi Corsi.

d) agli studenti iscritti contemporaneamente a due diversi Corsi di Studi - non appartenenti alla stessa classe (art. 1 comma 2 L. n. 33/2022) - dell'Università degli studi "G. d'Annunzio" è consentita la possibilità di poter votare presso ciascun Consiglio di Dipartimento e presso ciascun Consiglio di Corso di Studi relativi ai due Corsi di Studi ove sono iscritti.

3. L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dall'inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dalla competente Segreteria studenti. Gli studenti ammessi a votare sulla base di tale attestato sono aggiunti, a cura del seggio elettorale, ai rispettivi elenchi ed il relativo attestato viene allegato al verbale.

4. Gli elenchi degli elettori sono consultabili presso le Segreterie studenti nonché sul sito web di Ateneo nell'area riservata ai "servizi web agli studenti". Gli eventuali errori o omissioni contenuti in tali elenchi vanno tempestivamente segnalati alla competente Segreteria studenti.

ART.4 - ELETTORATO PASSIVO

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, l'elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti (studenti che risultino aver versato la prima rata d'iscrizione, anche se con mora, alla data di emanazione del Decreto Rettorale di indizione delle elezioni) per la prima volta (a condizione che lo studente non sia rinunciatario o decaduto per quel corso di studio) e non oltre il primo anno fuori corso (per cui il numero degli anni di iscrizione del candidato non può eccedere la somma più uno degli anni previsti dal Corso di studi di iscrizione) alla data del Decreto Rettorale di indizione delle votazioni, ai sensi dell'art.2, comma 2 lett. h) della Legge 30 dicembre 2010 n.240, in base alla seguente ripartizione:

a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per lo Sport Universitario, la Conferenza Regione-Università ed il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (A.D.S.U.), a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico, del Vecchio Ordinamento, nonché agli studenti dei Corsi di Dottorato;

b) per i Consigli di Dipartimento, a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico e del Vecchio Ordinamento afferenti al Dipartimento prevalente;

c) per i Consigli di Corso di Studio, a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico e del Vecchio Ordinamento;

d) Gli studenti iscritti contemporaneamente a due diversi Corsi di Studi - non appartenenti alla stessa classe (art.1 comma 2 L. n.33/2022) - dell'Università degli studi "G. d'Annunzio" possono candidarsi ed essere eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento o in ciascun Consiglio di Corso di Studi relativi ai due Corsi di Studi ove sono iscritti.

1 bis. Sia lo studente in corso sia quello c.d. fuori corso intermedio (studente ripetente iscritto e frequentante un determinato anno di corso che non abbia superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo o che, pur avendo acquisito tutte le frequenze previste per un determinato anno, non abbia acquisito tutti i CFU necessari per l'iscrizione all'anno successivo) o c.d. ripetente intermedio (studente che non ha acquisito tutte le frequenze previste per un determinato anno) è candidabile. NON è candidabile lo studente iscritto all'ultimo anno di corso più due (c.d. iscrizione n+2 intendendosi per "n" il canonico numero degli anni di quel corso di studi).

2. Il mandato dura un biennio accademico, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico fino alla scadenza del biennio. Esso è rinnovabile per una sola volta.

3. Per l'elezione della rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione dell'Università e dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, ai fini dell'elettorato passivo è altresì richiesto, oltre che il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, il requisito della



cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero la residenza anagrafica in Italia per gli studenti stranieri.

ART.5 - INCOMPATIBILITÀ

1. Richiamato l'art.63 dello Statuto di Ateneo, le cariche di rappresentante degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di amministrazione sono tra loro incompatibili.
2. Lo studente che risulti eletto per l'assunzione di due cariche tra loro incompatibili successivamente alla pubblicazione dei risultati elettorali è tenuto ad optare per una delle due cariche.
3. Qualora entro trenta giorni l'opzione non venisse esercitata, si decade dalla carica della prima elezione in ordine cronologico. In caso di elezioni coeve, si decade dalla carica relativa alla candidatura presentata in momento antecedente.

ART.6 - NUMERO DI RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE

1. Il numero dei rappresentanti da eleggere negli organi di cui all'art.1 del presente Regolamento è pari a:
 - a) 4 nel Senato Accademico;
 - b) 2 nel Consiglio di Amministrazione;
 - c) il 20 per cento dei componenti dei Consigli di Dipartimento (ex art.6, primo comma, ultimo periodo del D.L. n.120 del 21 aprile 1995 convertito con modificazioni in legge 21 giugno 1995, n.236);
 - d) il 20 per cento dei componenti dei Consigli di Corsi di Studio (ex art.6, primo comma, ultimo periodo del D.L. n.120 del 21 aprile 1995 convertito con modificazioni in legge 21 giugno 1995, n.236);
 - e) 2 nel Comitato per lo Sport Universitario;
 - f) 1 nella Conferenza Regione-Università (art.4 Legge Regionale 6 dicembre 1994, n.91);
 - g) 1 nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (art.8, comma 1, Legge Regionale 29 dicembre 2014, n.48).
2. Il calcolo della componente studentesca (di cui al comma 1 lett. d) del presente articolo) di quei Corsi di Studio disattivati, ma che risultino riferibili -per affinità didattica e formativa- ad un altro diverso Consiglio di Corso di Studio per via di studenti con carriere attive ed in corso, va effettuato in relazione a tutti quei Corsi di Studio disattivati e coordinati dal medesimo Consiglio del diverso Corso di Studio.
3. Il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni dei rappresentanti, di cui al comma 1 lett. c) e lett. d) del presente articolo, indica il numero dei rappresentanti da eleggere nei consigli di corso studio e nei consigli di dipartimento; numero individuato dal Dipartimento di riferimento.

ART.7 - SISTEMA ELETTORALE

1. L'elezione dei rappresentanti avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
2. Il numero dei candidati delle liste non può eccedere il doppio dei rappresentanti da eleggere in base al metodo "D'Hondt".
3. È consentita la presentazione di liste elettorali di alleanza tra due o più liste elettorali, il cui logo può fare esplicito riferimento ai loghi delle liste interessate. L'attribuzione dei seggi è comunque effettuata con il metodo "D'Hondt" ex art.20 comma 2 del presente regolamento.

ART.8 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento possono presentarsi quali candidati alle elezioni delle rappresentanze sopra indicate, mediante iscrizione nelle liste di cui al precedente articolo 7, seguendo le regole di candidatura individuate dall'Ateneo.



2. La presentazione delle liste dei candidati si svolge di norma telematica ferma restando in via eccezionale e motivata la presentazione in modalità cartacea. Il Rettore stabilisce, attraverso il Decreto di indizione delle votazioni, sentita la Consulta degli studenti, le modalità di presentazione delle liste secondo la procedura telematica, disciplinata dalle norme di cui al presente e ai successivi articoli.

3. La presentazione delle liste dei candidati avviene, in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, entro le ore tredici del quarantacinquesimo giorno precedente quello dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto. Ciascuna lista va depositata completa dei nomi di tutti i candidati. Avvenuto il deposito e chiuso il portale, non sono più ammesse eventuali integrazioni.

4. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, che riceve un numero progressivo in base all'ordine cronologico di presentazione, comprende:

a) una sigla o breve denominazione di non più di trenta caratteri per identificare la lista; il contrassegno contenuto in un cerchio del diametro di dieci centimetri in formato JPEG/PNG con risoluzione di 300 DPI;

b) la firma, per accettazione di candidatura, da parte di ciascun candidato o altre modalità di accettazione con procedura telematica;

c) l'indicazione e il recapito di un delegato alla presentazione della lista il quale, poiché rappresentante ufficiale della lista medesima, la rappresenta per ogni ulteriore adempimento anche nei rapporti con l'Ufficio elettorale;

d) la sottoscrizione di un numero di presentatori a supporto di ciascuna lista pari:

almeno a 75 studenti regolarmente iscritti all'Università "G. d'Annunzio" in riferimento all'elezione delle rappresentanze

- nel Senato Accademico
- nel Consiglio di Amministrazione dell'Università
- nel Consiglio di amministrazione dell'A.D.S.U.
- nel Comitato per lo Sport Universitario
- nella Conferenza Regione-Università;

almeno a 5 studenti regolarmente iscritti ai rispettivi ai Corsi di studio cui afferiscono fino a 100 elettori

almeno a 15 studenti regolarmente iscritti ai rispettivi Corsi di studio cui afferiscono da 101 a 500 elettori

almeno a 25 studenti regolarmente iscritti ai rispettivi Corsi di studio cui afferiscono oltre 500 elettori in riferimento all'elezione delle rappresentanze

- nei Consigli di Corso di studio;

almeno a 25 studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti in riferimento all'elezione delle rappresentanze

- nei Consigli di Dipartimento

e) le designazioni, da parte dei delegati di lista in caso di elezioni con modalità cartacea, degli elettori disposti a svolgere le funzioni di scrutatore, ai sensi del successivo articolo 17.

5. Il numero delle firme degli studenti a supporto di ciascuna lista di cui al comma 3, lett. d) del presente articolo, per le rispettive rappresentanze nei diversi organi, non può eccedere di oltre la metà i numeri indicati. Inoltre, ciascuno studente può firmare in appoggio per una sola lista tra quelle concorrenti per la medesima tipologia di elezione. Nel caso in cui uno studente sottoscriva più liste per la stessa tipologia di elezione, resta valida solo la sottoscrizione apposta sotto la lista presentata per prima.

6. L'elenco dei candidati, in numero non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere, e contrassegnati da numeri arabi progressivi.



7. Lo studente che si è presentato quale candidato in una lista non può sottoscrivere per il medesimo organo la lista stessa; qualora ciò si verifici, la firma di presentazione è nulla.
8. Le liste saranno riprodotte sui manifesti e sulle schede nell'ordine cronologico della loro presentazione.
9. L'eventuale invalidità di una o più candidature individuali per difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento non invalida l'intera lista comportando unicamente l'esclusione del candidato o dei candidati che difettino dei requisiti prescritti.
10. Stante la notoria continua evoluzione dell'informatica e della telematica, il sistema che permette la presentazione delle liste dei candidati in modalità telematica sarà definita volta per volta dall'Ateneo in ragione dello stato della tecnica in quel momento.

ART.9 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE E CANDIDATURA

1. Per la presentazione delle liste e candidature in via telematica, l'apposito portale consente la digitalizzazione di tutte le procedure che erano in passato effettuate in modalità cartacea, secondo le tempistiche e modalità indicate nel Decreto di indizione delle votazioni.
2. Per le liste presentate in via telematica, il Responsabile del Settore incaricato della gestione telematica delle operazioni di presentazione liste e candidature provvede all'abilitazione del delegato e all'attivazione della lista sulla piattaforma telematica, compilando l'apposito modulo nei tempi stabiliti dal Decreto di indizione. Ogni lista ha facoltà di sostituire il proprio delegato previa apposita comunicazione all'Ufficio elettorale entro il termine previsto nel Decreto di indizione.
3. I firmatari debbono essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo previsti dal presente Regolamento.
4. Il delegato indicato da ciascuna lista è considerato il rappresentante ufficiale. Egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal presente Regolamento per conto della lista.
5. Le firme leggibili, sia quelle dei candidati sia quelle dei presentatori sulla dichiarazione di presentazione della candidatura, dovranno essere accompagnate dall'indicazione della data e del luogo di nascita, del Corso di studio e del numero di matricola di ciascuno di essi; ogni studente può firmare la dichiarazione di presentazione di una sola lista per lo stesso tipo di elezioni.
6. Le firme devono essere autenticate presso le Segreterie studenti in presenza del funzionario preposto a confermare l'iscrizione ed autenticare la sottoscrizione degli studenti firmatari secondo le modalità previste dalla Legge. Nelle liste i candidati sono elencati con numeri arabi progressivi e con l'indicazione del cognome, nome e Corso di studio a cui sono iscritti.
7. Le liste possono essere contraddistinte da contrassegni o sigle, che, se del caso, sono da depositare insieme con le dichiarazioni di presentazione.
8. Gli eventuali contrassegni o sigle devono essere contenuti in un cerchio del diametro di dieci centimetri ai sensi di quanto disposto dall'art.8 comma 4, lettera a).
9. Per ogni lista dovrà essere riportato l'elenco dei candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, con l'indicazione "a stampatello", per ciascun candidato, dei relativi dati anagrafici, del Corso di Studio di appartenenza, del numero di matricola e anno di corso, dell'indirizzo e numero di telefono, del numero e della tipologia del documento di riconoscimento.
10. Il delegato di lista deve obbligatoriamente depositare la modulistica riguardante le candidature, le firme di appoggio, i rappresentanti di lista, il contrassegno della lista e gli studenti scrutatori, oltre che in forma cartacea anche su supporto informatico CD-ROM formato WORD, già predisposto dall'Amministrazione e scaricabile dal sito di Ateneo. Qualora fossero riscontrate difformità tra la modulistica cartacea ed il relativo CD-ROM, si terrà conto della modulistica cartacea in quanto convalidata dalla competente Segreteria studenti.
11. Per ciascuna lista presentata, può essere indicato il nominativo di un rappresentante di lista - anche se candidato - in ciascuno dei seggi elettorali. A tal fine, il delegato di lista, entro il suindicato termine, consegna i nominativi dei rappresentanti designati all'Ufficio elettorale, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web di Ateneo. L'Ufficio elettorale provvede a comunicare a ciascun seggio elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista designati. Ciascun rappresentante



di lista, per l'esercizio delle proprie funzioni, presenta al Presidente del seggio idoneo documento di riconoscimento.

12. Ogni lista ha facoltà di sostituire il proprio delegato previa apposita comunicazione all'Ufficio elettorale entro il termine previsto nel Decreto di indizione.

ART.10 - PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste dei candidati, la cui conformità alla legge ed al presente Regolamento risulti accertata dalla Commissione Elettorale Centrale costituita ai sensi del successivo art.12, sono rese pubbliche mediante affissione sull'albo pretorio on-line dell'Università, sul sito web di Ateneo, nonché negli spazi messi a disposizione a tale scopo da ciascun Dipartimento, almeno trenta giorni prima delle votazioni.

2. Il manifesto elettorale riporta le liste con il relativo contrassegno o sigla nell'ordine cronologico di presentazione. Per ogni candidato, a cui è assegnato un numero progressivo seguendo l'ordine della dichiarazione di presentazione delle candidature, sono riportati, inoltre, cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché il Corso di studi di appartenenza.

3. Avverso la composizione o esclusione dalle liste può essere proposto ricorso scritto da parte degli interessati, entro due giorni dalla data di pubblicazione delle liste, alla Commissione Elettorale Centrale che si pronuncia nei tre giorni successivi. Detto ricorso va presentato a mano all'Ufficio elettorale.

ART.11 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1. Il Rettore costituisce con proprio Decreto la Commissione Elettorale Centrale.

2. Essa è composta da:

a) 1 Professore di ruolo con funzioni di Presidente;

b) 1 Ricercatore universitario;

c) 1 Dipendente dell'Amministrazione con funzioni di segretario;

d) 1 rappresentante della Consulta degli studenti designato dai componenti della Consulta stessa, che non risulti delegato di una lista, né rappresentante di lista e che rinunci all'elettorato passivo.

3. Uno dei componenti di cui alle precedenti lett. a) e b) appartiene, preferibilmente, a S.S.D. inerenti materie giuridiche.

4. I componenti della Commissione, nominati per l'elezione relativa ad un biennio, sono designabili per i bienni successivi.

5. Alla Commissione Elettorale Centrale è affidato il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni e di esercitare tutte le funzioni previste dall'art. 45 del Regolamento generale di Ateneo e di decidere in via definitiva su tutti i reclami proposti.

6. Ai lavori della Commissione può assistere il delegato di lista, quale rappresentante ufficiale di ciascuna delle liste elettorali ammesse alla procedura elettorale; in ogni caso, la partecipazione è prevista senza diritto di voto e senza facoltà di proporre decisioni o di chiedere la registrazione di alcunché a verbale.

ART.12 - PROPAGANDA ELETTORALE

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel pieno rispetto della libertà di pensiero garantita dalla Costituzione, attraverso modi tali da non turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche ed amministrative dell'Ateneo.

2. Le attività di propaganda elettorale possono iniziare il giorno successivo alla pubblicazione del manifesto elettorale.

3. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione delle liste regolarmente ammesse alla competizione elettorale eguali spazi all'interno delle varie sedi dell'Ateneo per la pubblicazione, tramite affissione di documentazione utile per lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto del principio della *par condicio* tra le liste.



4. L'affissione di documentazione elettorale è concessa negli appositi spazi preposti alla propaganda elettorale. È proibita l'affissione di materiale elettorale al di fuori degli spazi assegnati ad ogni lista.
5. È proibita la deturpazione degli arredi universitari a fini propagandistici, l'imbrattamento di complementi d'arredo quali porte, finestre o simili. È inoltre vietato l'utilizzo del portale web d'Ateneo a fini propagandistici.
6. È consentita la possibilità di effettuare propaganda mediante punti d'informazione allestiti all'interno dell'Ateneo a condizione che le attività siano previamente comunicate ai responsabili delle strutture didattiche all'interno delle quali saranno svolte.
7. Tutte le attività di propaganda elettorale sono ammesse entro e non oltre le ore 19:00.
8. È vietato rimuovere o rendere inutilizzabile la documentazione propagandistica regolarmente affissa negli spazi elettorali da sostenitori di un'altra lista elettorale, impedirne la diffusione, adottare qualunque altro atteggiamento lesivo nei confronti delle liste concorrenti e delle strutture universitarie.
9. Nel giorno precedente il primo giorno di votazioni e per l'intera durata delle operazioni di voto, vige il rispetto del silenzio elettorale, così come sancito dall'art.9 della Legge n.212/1956. Non saranno dunque ammessi durante tali giornate: affissione e distribuzione di materiale elettorale, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comizi, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso dei seggi elettorali o all'interno dell'intero Ateneo nel caso di elezioni svolte con modalità telematica.
10. Chiunque violi, con il proprio comportamento, le regole di cui al presente articolo verrà segnalato al Rettore per l'applicazione di conseguenti sanzioni disciplinari.

ART.13 - MODALITÀ DI VOTO E SVOLGIMENTO

1. Le elezioni si svolgono ordinariamente in modalità telematica, disciplinata dalle norme di cui al presente regolamento, mediante l'utilizzo di schede virtuali a video usando un processore connesso al WEB. In via eccezionale e motivata il Rettore può stabilire, previo parere della Consulta degli Studenti, che le operazioni di voto si svolgano in modalità cartacea.
2. Le modalità operative di tutta la procedura telematica riguardanti le elezioni, comprese quelle di presentazione delle liste e di voto, sono pubblicate all'interno della "pagina personale" degli elettori relativa alla gestione delle elezioni, nonché all'eventuale indirizzo internet indicato nel Decreto di indizione.
3. Di tutte le operazioni elettorali in modalità telematica è redatto verbale a cura della Commissione Elettorale Centrale.
4. Richiamato l'art.6 del presente regolamento, ciascun elettore può votare non più di un terzo dei nominativi da designare, arrotondato, se necessario, per difetto e, comunque, almeno un nominativo attraverso l'indicazione nell'apposito spazio della scheda del cognome e del nome, oppure del numero d'ordine del candidato prescelto nella lista. Nei casi di omonimia, deve essere indicato in maniera chiara, il nominativo del candidato e il corrispondente numero arabo progressivo quale risulta nella lista con l'aggiunta dell'eventuale pseudonimo, ovvero il solo numero arabo progressivo. Qualora previsto, il voto può essere espresso anche in forma elettronica, secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione.

ART.14 - VOTO IN MODALITÀ CARTACEA

1. In caso di elezioni in modalità cartacea i Presidenti e i Segretari dei seggi sono convocati dall'Ufficio elettorale per il giorno antecedente a quello delle votazioni per la presa in consegna del materiale elettorale e delle liste elettorali ufficiali.
2. Alle ore 08.30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, i Presidenti provvedono alle necessarie operazioni preliminari per consentire lo svolgimento delle elezioni ed a vistare un adeguato numero di schede.



3. A cura dei Presidenti dei seggi sono esposte nei locali in cui avranno luogo le operazioni di voto, le liste ufficiali dell'elettorato passivo, copia del Regolamento e del decreto rettorale di indizione delle votazioni.
4. Le operazioni di voto si svolgono nei due giorni indicati nel decreto rettorale che indice le elezioni in modo che i seggi restino aperti:
 - il primo giorno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (fuso orario di Roma);
 - il secondo giorno dalle ore 09.00 alle ore 14.00 (fuso orario di Roma).
5. Gli elettori devono dimostrare la propria identità esclusivamente mediante documento di identità munito di fotografia o altro titolo equipollente, così come definito dall'art.35 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
6. Non è consentito il riconoscimento di un elettore "per conoscenza personale", operato da qualsivoglia componente del seggio, ovvero rappresentante di lista.
7. Ai seggi possono accedere soltanto gli studenti in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo ed iscritti al rispettivo seggio, i familiari o accompagnatori degli elettori fisicamente impediti, muniti di certificato medico, nonché i rappresentanti di lista.
8. Ciascun elettore può indicare la propria intenzione di voto attraverso l'indicazione nell'apposito spazio della scheda del cognome e del nome, oppure del numero d'ordine del candidato prescelto nella lista. Nei casi di omonimia, deve essere indicato in maniera chiara, il nominativo del candidato e il corrispondente numero arabo progressivo quale risulta nella lista con l'aggiunta dell'eventuale pseudonimo, ovvero il solo numero arabo progressivo.
9. Le operazioni elettorali sono pubbliche. Il Presidente regola l'ingresso nella sala delle votazioni e sovrintende al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità.
10. Sono annullate, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 applicabile analogicamente, le schede:
 - a) che non siano quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultino autenticate con il timbro dell'amministrazione;
 - b) nelle quali l'elettore abbia espresso preferenze per più candidati appartenenti a liste diverse;
 - c) nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
 - d) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità.
11. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede non segnate con il segno di croce in testa alla lista, ma che contengano una preferenza per un candidato di una lista.
12. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa dalla lista votata, restando valido il voto dato a detta lista ove chiaramente e validamente espresso.

ART.15 - VOTO IN MODALITÀ TELEMATICA

1. Le modalità di voto telematico previste sono le seguenti:
 - a) modalità telematica da remoto: gli elettori votano mediante qualsiasi PC di proprietà e/o in uso personale collegato ad internet;
 - b) modalità telematica NON da remoto: gli elettori votano all'interno di locali, dotati di postazioni informatiche, appositamente individuati all'interno delle sedi dell'Ateneo. Per garantire il regolare svolgimento delle votazioni tali locali sono presidiati, durante le operazioni di voto, da personale universitario e/o incaricato dall'Amministrazione;
 - c) modalità telematica mista (da remoto e NON da remoto): gli elettori possono votare a loro scelta secondo le modalità di cui alle lettere a) o b) che precedono.
2. Il voto espresso in forma telematica seguirà procedure che ne garantiscano l'anonimato, l'integrità, la segretezza e la certezza della dichiarazione.
3. L'elettore esercita il proprio diritto di voto accedendo alla propria "pagina personale" in ambiente informatico operativo sicuro. Compite le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto. Il sistema telematico genera un avviso di avvenuta manifestazione del voto, memorizzabile e stampabile.



4. Le operazioni di voto si svolgono nel periodo indicato dall'art.15 comma 4, del presente Regolamento.
5. Lo svolgimento delle votazioni in modalità telematica da remoto non prevede la costituzione di seggi elettorali.
6. Per quanto non strettamente connesso alle procedure telematiche di svolgimento delle votazioni, si rinvia a quanto previsto dalle norme generali di cui al presente Regolamento.

ART.16 - COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

1. I seggi elettorali sono costituiti con apposito Decreto del Rettore, il quale fissa anche il numero e l'ubicazione dei seggi medesimi. Le votazioni si terranno per via telematica su piattaforma informatica (eccezion fatta per quanto previsto nell'art.14 comma 1 ultimo periodo) raggiungibile da remoto con accesso con PC, tablet, cellulari ed altri dispositivi abilitati a navigare su internet o NON da remoto con accesso da postazioni informatiche poste in tutte le sedi di Ateneo, comprese quelle distaccate utilizzate per tirocinio e attività didattica.
2. I seggi sono composti da:
 - a) 1 Presidente, nominato tra i professori di ruolo;
 - b) 2 Scrutatori, nominati tra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
 - c) 2 Scrutatori, nominati tra gli studenti segnalati dai primi presentatori o dai delegati di lista all'atto della presentazione delle liste, che non siano candidati o rappresentanti di lista;
 - d) 1 Segretario, nominato tra il personale tecnico-amministrativo, con funzioni verbalizzanti sotto la direzione e la responsabilità del Presidente.
3. I due studenti scrutatori di cui al comma 2, lett. c) sono sorteggiati dalla Commissione Elettorale Centrale tra gli studenti indicati dai delegati delle liste -all'atto di presentazione delle liste stesse- in numero non superiore a 5 per ogni lista e per ciascun seggio costituito.
4. L'Ufficio di Presidente, di Scrutatore e di Segretario è obbligatorio per le persone designate. In caso di motivato impedimento del Presidente, di uno degli Scrutatori ovvero del Segretario, il Rettore provvede alla loro sostituzione con proprio Decreto.
5. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice-Presidente, designato dal Presidente stesso nell'ambito dei componenti il seggio.
6. Lo svolgimento delle votazioni in modalità telematica da remoto non prevede la costituzione di seggi elettorali, ma solo della Commissione Elettorale Centrale. In caso di svolgimento delle votazioni in modalità cartacea i seggi dovranno essere costituiti in tutte le sedi di Ateneo, comprese quelle distaccate utilizzate per tirocinio e attività didattica.

ART.17 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le procedure di scrutinio sono pubbliche.
2. terminate le operazioni di voto in modalità telematica di cui agli artt.13 e 15, lo spoglio e lo scrutinio avverrà ad opera della Commissione Elettorale Centrale che, effettuato l'accesso riservato sulla piattaforma, provvederà ad estrarre i dati relativi alle votazioni con l'assistenza della struttura di Ateneo incaricato della gestione telematica ed informatizzata delle votazioni. Seguirà la pubblicazione dell'esito dell'estrazione dei dati secondo le modalità indicate nel Decreto di indizione delle votazioni.
3. Al termine delle operazioni di voto in modalità cartacea, di norma a partire dalle ore 14.30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio si procede allo scrutinio delle schede per la elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di studio; successivamente si procede allo scrutinio delle schede per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo Sport Universitario, nella Conferenza Regione- Università, nel Consiglio di Amministrazione per dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari.
4. Le operazioni di scrutinio sono effettuate nel rispetto delle procedure di cui agli artt.49 e 50 del Regolamento generale di Ateneo.



5. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
6. Le schede elettorali ovvero i dati virtuali raccolti sono conservate per la durata in carica degli organi eletti.

ART.18 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E RICORSI

1. Come da art.17 comma 2, terminato lo spoglio e lo scrutinio, l'esito dell'estrazione dei dati è pubblicato secondo le modalità indicate nel Decreto di indizione delle votazioni.
- 1 **bis**. La Commissione Elettorale Centrale, entro e non oltre otto giorni dalla pubblicazione dei risultati, procede all'attribuzione dei seggi in base al metodo D'Hondt.
- 1 **ter**. In caso di modalità cartacea i risultati dello scrutinio sono trasmessi, con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio, alla Commissione Elettorale Centrale cui vengono altresì inviati, in plichi separati e sigillati, le schede votate non contestate, le schede votate e contestate, le schede non votate, le schede bianche, le schede nulle, il rimanente materiale.
2. La Commissione Elettorale Centrale, non appena in possesso dei verbali, entro e non oltre otto giorni dalla chiusura delle elezioni, procede all'attribuzione dei seggi in base al metodo D'Hondt.
3. Risultano eletti, all'interno delle liste che hanno conseguito seggi, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, prevalendo, in caso di parità di voti di preferenze conseguiti, la minore età anagrafica. In caso di parità anagrafica, si procede ad estrazione pubblica per sorteggio.
4. La Commissione Elettorale Centrale proclama gli eletti di cui ai commi 1 *bis* o 2. I risultati elettorali sono resi pubblici con avviso esposto sull'albo pretorio on-line di Ateneo.
5. Entro tre giorni lavorativi dalla proclamazione dei predetti risultati può essere proposto ricorso.
6. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro i tre giorni lavorativi successivi dalla ricezione dei medesimi, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali.
7. Contro le decisioni sui ricorsi della Commissione Elettorale Centrale o in caso di sua inerzia, i candidati o gli elettori possono avanzare ricorso al Senato Accademico, nel termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla data della decisione della Commissione o dalla maturazione dell'inerzia mediante
 - consegna a mano al Settore archivio generale di Ateneo e protocollo;
 - con raccomandata 1 da presentare all'ufficio postale di accettazione. Si precisa che non trova applicazione il c.d. sdoppiamento del termine per cui il ricorso verrà considerato tempestivo solo ove giunga entro tre giorni lavorativi dalla proclamazione alla Commissione Elettorale Centrale ovvero entro cinque giorni lavorati in caso di ricorso avverso le decisioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale. Eventuali ritardi del servizio postale e conseguenti decadenze, rimangono a carico del ricorrente.
 - con raccomandata via PEC all'indirizzo ateneo@pec.unich.it.
 - a mezzo corriere espresso. Si precisa che non trova applicazione il c.d. sdoppiamento del termine per cui il ricorso verrà considerato tempestivo solo ove giunga entro tre giorni lavorativi dalla proclamazione alla Commissione Elettorale Centrale ovvero entro cinque giorni lavorati in caso di ricorso avverso le decisioni assunte dalla Commissione Elettorale Centrale. Eventuali ritardi nella consegna del plico e conseguenti decadenze, rimangono a carico del ricorrente.
- Il Senato Accademico decide sui medesimi ricorsi non oltre il venticinquesimo giorno dalla chiusura delle operazioni di voto.
8. Le determinazioni del Senato Accademico sono pubblicate sull'albo pretorio on-line di Ateneo e comunicate ai ricorrenti.
9. Alla proclamazione ufficiale dell'esito e dei risultati delle votazioni, nonché alla nomina degli eletti, provvede il Rettore con Decreto da pubblicarsi sull'albo pretorio on-line di Ateneo entro quattordici giorni dalla proclamazione dalla decisione definitiva della Commissione Elettorale Centrale o del Senato Accademico in caso di inerzia o ricorso.



- 10.** Resta ferma la facoltà di ricorrere alla competente autorità giudiziaria amministrativa da esercitarsi nel termine di 60 giorni decorrenti
- dalla proclamazione dei risultati elettorali
 - in caso di ricorso alla Commissione Elettorale Centrale dallo spirare del termine per presentare ricorso al Senato Accademico
 - in caso di ricorso al Senato Accademico per inerzia o ricorso dalla comunicazione della pronuncia del Senato Accademico.
- 11.** La nomina degli eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari e della Conferenza Regione-Università è di competenza della Regione Abruzzo.

ART.19 - ORGANI PRIVI DI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

- 1.** Il Senato Accademico delibera in merito alla indizione delle votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche da fissarsi nel periodo indicato dall'art.2 comma 2 e dall'art.13 comma 4 del presente Regolamento.
- 2.** Nella delibera di cui al comma 1 il Senato Accademico fissa anche l'indizione di un'eventuale seconda tornata elettorale da espletarsi qualora, pubblicato l'esito dei risultati elettorali, permangano organi privi di rappresentanze studentesche. Se non diversamente stabilito dal Senato Accademico con la delibera di cui al comma 1, per tale seconda tornata si seguiranno le medesime procedure della precedente attraverso la presentazione di liste concorrenti ovvero mediante candidature singole, qualora la Consulta degli studenti, sentita prima della seduta per l'indizione delle votazioni di cui al comma 1, si sia espressa in tal senso.
- 3.** Per tale seconda tornata il Senato, con la delibera di indizione delle votazioni, fisserà la riunione della Commissione Elettorale Centrale nel termine di almeno dieci giorni decorrente dall'esito dei risultati elettorali della prima tornata, una volta definitivamente decisi gli eventuali ricorsi.
- 4.** Per i corsi di studio di nuova attivazione, nelle commissioni paritetiche e Dipartimenti di nuova attivazione si procederà a richiedere al Presidente della Consulta i rappresentanti da nominare, in attesa di indire le elezioni, fissate in concomitanza con il rinnovo di tutti i rappresentanti degli studenti negli organismi dell'Ateneo per il biennio accademico successivo.

ART.20 - SOSTITUZIONI

- 1.** Nel caso in cui lo studente eletto in uno degli organismi di cui all'art.1 del presente Regolamento cessi, per qualsiasi causa, dalla qualità di studente dell'Università "G. D'Annunzio", ovvero rassegni le dimissioni dall'organismo medesimo, è sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista di appartenenza prevalendo, in caso parità di voti di preferenza conseguiti, la minore età anagrafica. In caso di parità anagrafica, si procede ad estrazione pubblica per sorteggio.
- 2.** Ove la predetta sostituzione non sia possibile poiché nella lista non esistono altri studenti che abbiano ottenuto voti di preferenza, la rappresentanza studentesca nell'organo collegiale deve essere sostituita e restare dello stesso numero degli eletti sino alle elezioni per il biennio accademico successivo. Pertanto, nel caso in cui i rappresentanti in un organo non abbiano un rappresentante che possa essere nominato ai sensi del precedente comma 1 per assenza di candidati non eletti, sarà cura della Consulta degli Studenti provvedere alla designazione tramite la procedura informatica di invio e-mail a tutti gli studenti iscritti al CdS o Dipartimento e candidatura degli studenti mediante portale informatico predisposto dall'ufficio informatico, con procedura gestita dagli uffici di competenza.
- 3.** Le nomine o le designazioni hanno durata per la parte residua del mandato.
- 4.** Gli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università e dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, nel Comitato per lo Sport Universitario e nella Conferenza Regione-Università non decadono dalla carica qualora, entro l'anno accademico successivo, e comunque non oltre 180 giorni dal conseguimento della Laurea di primo livello, si iscrivano ad un Corso di Laurea Magistrale istituito presso l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti Pescara.



5. Gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento che conseguano la laurea triennale entro il termine del mandato, non decadono dalla carica qualora, entro l'anno accademico successivo, e comunque non oltre 180 giorni dal conseguimento della Laurea di primo livello, si iscrivano ad un Corso di Laurea Magistrale afferente allo stesso Dipartimento. In mancanza, il laureato perde lo *status* di studente, e quindi di rappresentante degli studenti.

ART.21 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia elettorale e le norme dell'ordinamento universitario.

ART.22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione a mezzo Decreto del Rettore.

2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il regolamento precedente (*"REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA- UNIVERSITARI"* emanato con D.R. n. 805 del 28/11/2013, modificato con D.R. n. 1379 del 26/09/2016 e con Decreto del Decano n. 1371 del 29/5/2017") è esplicitamente abrogato.

Art. 63 Statuto (Incompatibilità)

1. Per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto:

a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento limitatamente al Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte;

b) di essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di Specializzazione o di fare parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole stesse;

d) di rivestire un incarico di natura politica, per la durata del mandato;

e) di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

f) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.